

REGOLAMENTO
ORGANI COLLEGIALI

DISPOSIZIONI GENERALI – CORPI ELETTORALI

ART.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1- Le presenti norme disciplinano le elezioni nella scuola materna ed elementare.

ART. 2 ORGANO COMPETENTE AD INDIRE LE ELEZIONI

- 1- Le elezioni per la costituzione del Consiglio di Istituto, Consiglio di Interclasse e di Intersezione sono indette dal Coordinatore.

ART. 3 COMPONENTI SCOLASTICHE CHE HANNO DIRITTO ALLA RAPPRESENTANZA NEGLI ORGANI COLLEGIALI.

- 1- Le componenti scolastiche che hanno diritto alla rappresentanza negli organi collegiali sono costituite dai docenti in servizio presso l'istituto, dai genitori degli alunni iscritti, dal personale amministrativo ed ausiliario.

ART. 4 COLLEGIO DEI DOCENTI

- 1- Fanno parte di diritto del collegio docenti tutti i docenti di ruolo, i docenti supplenti annuali (limitatamente alla durata della supplenza), i docenti supplenti temporanei che prestano servizio nell'istituto (scuola dell'infanzia ed elementare).
- 2- Il coordinatore, nominato dall'ente gestore, quale presidente del collegio dei docenti, partecipa alle riunioni nelle quali il CDD può procedere all'elezione del Comitato per la valutazione del servizio e all'elezione del collaboratore del coordinatore.

ART. 5 CONSISTENZA NUMERICA DI CIASCUNA COMPONENTE ELETTIVA DEGLI ORGANI COLLEGIALI

- 1- Consiglio di Istituto: è costituito da 18 membri così suddivisi
8 insegnanti
7 genitori
1 rappresentante del personale non insegnante
1 coordinatore
- 2- Consiglio di Interclasse per il I ciclo (classe I e II)
3 docenti
2 rappresentanti dei genitori
- 3- Consiglio di Interclasse per il II ciclo (classe III, IV e V)
4 insegnanti
3 rappresentanti dei genitori
- 4- Consiglio di Intersezione nella scuola materna
2 insegnanti

2 rappresentanti dei genitori, uno per sezione.

ART. 6 ELETTORATO DEI GENITORI

I genitori degli alunni iscritti partecipano all'elezione di

- 1- di 1 rappresentante per ogni classe per Consiglio di Interclasse e 1 rappresentante per il Consiglio di Istituto per la scuola elementare
- 2- di numero 1 rappresentante per ogni sezione per il Consiglio di Intersezione e 1 rappresentate per il Consiglio di Istituto per la scuola dell'infanzia

ART. 7 ELETTORATO DEL PERSONALE DOCENTE

Costituiscono l'elettorato del personale docente tutte le insegnanti di ruolo e i docenti supplenti annuali dell'istituto.

- Tutto il personale docente partecipa di diritto nella costituzione degli organi collegiali.

ART. 8 ELETTORATO DEL PERSONALE NON DOCENTE

Costituiscono l'elettorato del personale non docente il personale ausiliario e quello amministrativo.

- Tutto il personale non docente, ausiliario e amministrativo, partecipa di diritto nella costituzione degli organi collegiali.

CONSIGLIO DI INTERCLASSE, DI INTERSEZIONE E DI ISTITUTO

ART.1 ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI INTERCLASSE, DI INTERSEZIONE E DI ISTITUTO; ASSEMBLEA DEI GENITORI.

- 1- Entro il 30 settembre di ogni anno per la scuola dell'infanzia e 31 ottobre di ogni anno per la scuola elementare il Coordinatore convoca, per ciascuna classe e per le sezioni, le rispettive assemblee dei genitori. A tali assemblee partecipano i docenti della classe o sezione che illustrano la funzione degli organi collegiali e le modalità per procedere alle votazioni; le linee generali del contratto formativo; le regole d'istituto per il buon funzionamento della scuola.

ART. 2 CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE E MODALITA' DELLE VOTAZIONI

- 1- La data di convocazione di ciascuna delle Assemblee è stabilita dal Coordinatore, in un giorno non festivo e non coincidente con l'orario delle lezioni. La convocazione è soggetta preavviso scritto di almeno 5 giorni.
- 2- Il Coordinatore cura, nelle forme più idonee, che i genitori, anche per il tramite dei figli, abbiano tempestiva e sicura notizia della convocazione dell'assemblea.
- 3- L'atto di convocazione dell'assemblea indica l'orario e l'ordine del giorno

- 4- Le votazioni si effettueranno subito dopo la conclusione dell'assemblea; verrà costituito il seggio elettorale per facilitare le operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.
- 5- Il seggio sarà formato da almeno tre genitori: un presidente e due scrutatori di cui uno fungerà da segretario. Il segretario provvederà alla compilazione del VERBALE DELLE OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO.
- 6- Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse, di Intersezione e di Istituto, hanno luogo per ciascuna componente sulla base dell'elenco dei genitori, in ordine alfabetico, della classe o della sezione.
- 7- A ciascun elettore viene consegnato l'elenco dei genitori e una scheda per l'espressione del voto.
- 8- Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti si procede per sorteggio.
- 9- Tra i due candidati eletti si procede a distinguere il rappresentante di Istituto il genitore che ha riportato più voti, l'altro andrà a far parte del Consiglio di Interclasse o Intersezione.

ART. 3 PERMANENZA IN CARICA

- 1- Il Consiglio di Istituto ha scadenza triennale
- 2- I Consigli di Interclasse ed Intersezione decadono annualmente.

ART.4 PREDISPOSIZIONE DELLE SCHEDE

- 1- Le schede per l'espressione del voto sono costituite da fogli di ugual grandezza.
- 2- Il coordinatore, o un suo delegato, provvede a fornire ai seggi operanti i fogli necessari per il funzionamento dei seggi stessi, all'atto del loro insediamento.
- 3- Il presidente del seggio appone il timbro dell'istituto sulle schede.
- 4- Per il rinnovo del Consiglio di Istituto le schede reccheranno la dicitura:
 - *ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO, D' INTERCLASSE E DI INTERSEZIONE*Per il rinnovo del Consiglio di Interclasse o Intersezione le schede reccheranno la dicitura:
 - *ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE E INTERSEZIONE*
- 5- I nominativi dei candidati saranno scritti alla lavagna e riportati sul *VERBALE DELLE OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO*

ART. 5 MODALITA' DELLE VOTAZIONI PER I GENITORI

- 1- Gli elettori votano nei seggi nei cui elenchi sono compresi
- 2- Gli elettori apporranno la propria firma accanto al loro nominativo sull'elenco degli elettori del seggio.
- 3- Nel locale adibito alle votazioni sarà disposta l'urna per la raccolta delle schede
- 4- Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore su una sola scheda mediante il nominativo/i del candidato/i
- 5- Si possono esprimere fino a due preferenze.
- 6- Deleghe?

ART. 6 OPERAZIONI DI SCRUTINIO

- 1- Le operazioni di scrutinio hanno immediatamente inizio dopo la chiusura delle votazioni
- 2- Alle operazioni partecipano i candidati ???, il presidente, il segretario e gli scrutatori.
- 3- Le operazioni di scrutinio vengono registrate sul *verbale delle operazioni di voto e di scrutinio* dal quale risulteranno i seguenti dati:

NUMERO DEGLI ELETTORI E NUMERO DEI VOTANTI
NUMERO DEI VOTI ATTRIBUITI AD OGNI CANDIDATO

- 4- Il verbale è sottoscritto dai componenti del seggio.
- 5- I verbali e le schede vengono depositati in segreteria in una busta sulla quale sarà indicata la classe, o sezione, e l'anno scolastico di riferimento, all'interno di una cartellina recante la dicitura: *elezioni di classe*

ART. 7 ATTRIBUZIONI DEI POSTI

- 1- Una copia del verbale sarà affissa alla bacheca della scuola per presa visione da parte di tutti i genitori.

ART. 8